

Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca;

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 "Regolamento norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori";

Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;

Vista la delibera del 21.12.2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole;

Vista la delibera del 10.1.2005 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole;

DECRETA

E' emanato il seguente Regolamento:

Finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento temporaneo, per un periodo minimo di 10 anni, da parte di soggetti esterni pubblici e privati, di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori.
2. Il finanziamento di cui sopra è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra questo Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento.

Art. 2 - (Finalità)

1. La proposta di finanziamento viene valutata dal Consiglio di Facoltà interessato, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare proposto.

Art. 3 - (Procedura)

1. Il Consiglio della Facoltà interessato delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica e dei vincoli normativi e di bilancio.
2. La copertura del suddetto posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per valutazione comparativa, di trasferimento e di chiamata di idoneo.
3. La Facoltà, in caso di accoglimento della proposta, assume nello stesso tempo l'impegno a far rientrare il "costo" del ruolo istituito, al termine del periodo di finanziamento o del suo eventuale rinnovo da parte del finanziatore stesso o di altri, nell'ambito del budget messo a disposizione della Facoltà stessa dagli Organi Accademici.
4. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ognuno per la propria parte di competenza, deliberano in ordine alla proposta della Facoltà.
5. Al termine dell'iter procedurale, il Rettore comunica al finanziatore proponente l'accettazione ed avvia la procedura di reclutamento.

Art. 4 - (Importo dei finanziamenti)

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che verrà assunto, sulla base delle procedure di cui all'art. 3, comma 2.

2. A tal fine i finanziatori devono dichiarare la disponibilità a corrispondere la somma pari al costo dello stipendio dei primi dieci anni di carriera del personale docente o ricercatore che propongono all'Università di assumere, in conformità alle tabelle ministeriali che stabiliscono il trattamento economico del suddetto personale.

Art. 5 - (Garanzie)

1. La proposta diventa irrevocabile dal momento dell'avvenuta accettazione, comunicata con nota rettorale, e il finanziatore è chiamato a corrispondere all'Università la somma pari al finanziamento dovuto.

2. Il pagamento della somma può avvenire in un'unica soluzione o in quote, in numero massimo pari agli anni di finanziamento previsto, da corrispondersi alle date che saranno concordate fra le parti.

Nel caso in cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere il dovuto in rate, dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Il finanziatore è esentato dal presentare la fideiussione nel caso di pagamento rateale ove, all'atto della stipula dell'accordo, versi almeno una quota pari al finanziamento dei primi cinque anni.

In questo caso la rimanente quota dovrà essere versata all'inizio del quinto anno. In alternativa potrà essere presentata idonea fideiussione del debito restante.

3. La fideiussione dovrà contenere in maniera esplicita l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna, senza beneficio di escussione.

4. Il soggetto finanziatore, se pubblico, dovrà fornire con atto formale garanzia delle obbligazioni assunte.

5. Sia la fideiussione che l'atto del soggetto pubblico dovranno contenere la clausola che gli importi garantiti saranno adeguati nel limite massimo del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e fiscali.

6. I maggiori oneri derivanti da eventuali modifiche alla normativa vigente in materia dello stato giuridico del personale docente e ricercatore saranno a carico del finanziatore oppure, previa delibera del Consiglio di Facoltà, a carico delle risorse per spese di personale docente a disposizione della stessa Facoltà.

Art. 6 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.

Milano, 14 gennaio 2005

IL RETTORE

(Marcello Fontanesi)

Registrato il 18 gennaio 2005
al numero 010127